CAMERA DEI DEPUTATI N. 2889-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

Vigilanza e coordinamento dei centri didattici nazionali

(Già articolo 3 del disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro ad interim *del tesoro: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (2889), già approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 marzo 1961, stralciato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione) della Camera dei Deputati, nella seduta del 15 novembre 1961, in sede legislativa)*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai presidenti delle Consulte e dai direttori dei Centri didattici nazionali.

Per il suo funzionamento il Comitato è coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio, nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Il capo della Segreteria, che dirige anche l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, e fa parte del Comitato stesso.